

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

29° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 APRILE 1978

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali e sottufficiali che hanno partecipato alla Lotta di liberazione nazionale, in Italia e all'estero, e hanno avuto, oltre al riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, anche quella gerarchica del grado per attività partigiana » (583) (D'iniziativa dei senatori Boldrini Arrigo ed altri)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 222
GIUST (DC), relatore alla Commissione . . . 222

« Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo » (1002)

(D'iniziativa del deputato Pennacchini)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 222, 223, 224
CAROLI, sottosegretario di Stato per la difesa 224
DELLA PORTA (DC), relatore alla Commissione 223
MARGOTTO (PCI) 224

La seduta ha inizio alle ore 11,05.

S I G N O R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali e sottufficiali che hanno partecipato alla Lotta di liberazione nazionale, in Italia e all'estero, e hanno avuto, oltre al riconoscimento della qua-

4ª COMMISSIONE

29º RESOCONTO STEN. (12 aprile 1978)

lifica di partigiano combattente, anche quella gerarchica del grado per attività partigiana » (583), di iniziativa dei senatori Boldrini Arrigo ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali e sottufficiali che hanno partecipato alla Lotta di liberazione nazionale, in Italia e all'estero, e hanno avuto, oltre al riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, anche quella gerarchica del grado per attività partigiana », d'iniziativa dei senatori Boldrini Arrigo, Albertini, Donelli, Cipellini, Pecchioli, Signori e Tolomelli.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge, rinviata il 12 ottobre 1977.

G I U S T , relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli ulteriori esami sui due problemi non definiti che avevo posto nel corso della relazione e che avevano indotto la Commissione al rinvio della discussione del disegno di legge hanno portato a concludere che il disegno di legge stesso abbisogna di una totale riformulazione.

Pur rimanendo sostanzialmente immutato il fine del provvedimento, e cioè il proposito di attribuire a titolo onorifico il grado superiore agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione, sono emersi diversi elementi che devono essere collocati in una normativa nuova e che ritengo impossibile trasferire al testo in esame come proposta di emendamenti o come articoli aggiuntivi.

Oltre a ciò, le osservazioni che mi sono pervenute da parte del Governo e che trovano ovviamente, per buona parte almeno, riscontro nella nuova normativa cui ho fatto cenno ritengo debbano essere ulteriormente approfondite dal Governo stesso, oltre che dalla Commissione, dichiarando sin d'ora la mia disponibilità a tener conto di eventuali, ulteriori osservazioni che dovessero pervenire su un tema così delicato e così complesso.

Per tutto questo, signor Presidente, d'accordo con i proponenti e ove la procedura lo consenta, mi permetterei, come relatore e a nome anche del senatore Boldrini, di presentare un nuovo articolato in sostituzione di quello attuale, e poichè detto provvedimento ha già avuto il parere favorevole delle Commissioni 1ª e 5ª domando a lei, signor Presidente, di valutare l'opportunità di riproporre alle stesse Commissioni l'emissione di un nuovo parere.

P R E S I D E N T E . Su tale testo, senatore Giust, è indispensabile che si esprimano nuovamente le Commissioni 1ª e 5ª, alle quali il Presidente del Senato aveva deferito il disegno di legge per il parere; così come è indispensabile che su di esso esprima il proprio parere anche il Governo.

Poichè nessuno fa osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato pertanto ad altra seduta.

« Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo » (1002), di iniziativa del deputato Pennacchini (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo », d'iniziativa del deputato Pennacchini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Della Porta di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E L L A P O R T A , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la legge n. 824 del 20 dicembre 1973 detta norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo. Tale normativa, nella sua applicazione, non ha trovato la chiarezza richiesta, tant'è che per l'applicazione dell'articolo 6 della stessa legge si è intesa la necessità di proporle l'interpretazione autentica. A ciò si riferisce e risponde il disegno di legge n. 1002 oggi al nostro esame. L'amministrazione non ha consentito e non consente ad un gruppo, sia pur limitato, di ufficiali della riserva di complemento, nella quasi totalità maggiori, l'avanzamento al grado superiore come previsto dalla legge e dall'articolo citati.

Il mancato avanzamento è motivato dalla circostanza che gli ufficiali in parola hanno conseguito una promozione nella posizione di stato di « riserva di complemento ».

In proposito si precisa e si evidenzia che sussistono precedenti di ufficiali promossi due volte nella riserva di complemento con le precedenti leggi 26 giugno 1965, n. 808, da capitano a maggiore e 28 marzo 1968, n. 371, da maggiore a tenente colonnello. Leggi, peraltro, che non hanno modificato la posizione dei richiamati trattenuti mentre la legge n. 824, fra i vari benefici previsti, ha sancito all'articolo 1 il rapporto di impiego, conferendo a tale categoria un preciso *status*.

Pertanto la legge n. 824, in tutta la sua articolazione, integra e modifica le norme della legge 10 aprile 1954, n. 113, e della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Infatti gli ufficiali che beneficiano della legge n. 824, pur continuando a conservare, direi impropriamente, la denominazione di ufficiali della riserva di complemento, costituiscono a tutti gli effetti una nuova categoria di ufficiali « stabilizzati », che rimangono in servizio continuativo fino ai limiti di età previsti per i pari grado del servizio permanente.

La posizione acquisita dagli ufficiali in parola in base alla normativa preesistente alla

legge n. 824 non può privarli di benefici che questa prevede e, quindi, anche delle promozioni di cui all'articolo 6 della medesima legge. Gli ufficiali di cui trattasi sono in servizio continuativo da circa trenta anni e sono stati impiegati per completare i quadri della forza armata di appartenenza (legge n. 113 del 10 aprile 1954). Questi ufficiali, che per decenni hanno subito una legislazione prevista per il personale in servizio di prima nomina (servizio di leva) o in servizio temporaneo per istruzione e che al termine rientra nella vita civile, hanno potuto conseguire il grado di capitano, mediamente, dopo 18 anni di vita militare; quindi sono stati promossi contemporaneamente ai colleghi in congedo.

Pertanto in questo grado sono stati colpiti dai limiti di età, stabiliti in anni 50 e non 54 come per i pari grado del servizio permanente effettivo, e transitati d'autorità nella riserva di complemento.

Trattasi di ufficiali prossimi alla pensione, nominati sottotenenti nel lontano periodo dell'ultima guerra mondiale, con almeno 35 anni di servizio abbondanti e di spalline da ufficiale.

A tale personale, che sicuramente non ha demeritato, non si può negare la promozione.

Ciò premesso è certo che il legislatore nel formulare l'articolo 6 ha inteso sanare una situazione ingiustificata, trascinatasi per decenni e riferita a poche unità di ufficiali anziani. Del resto la conferma che tale interpretazione è corretta si ha esaminando l'articolo 25 previsto per gli ufficiali della riserva di complemento, che hanno superato i limiti di età previsti per i pari grado del servizio permanente effettivo, che per i maggiori è indicato in anni 58.

Pertanto per il disegno di legge n. 1002, che ci perviene già approvato dalla Camera dei deputati, raccomando e sollecito la vostra autorevole approvazione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R G O T T O . Mi scusi, signor Presidente, ma vorrei sapere se il testo dell'articolo unico che abbiamo dinanzi è quello che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, la quale ha modificato l'originario testo sopprimendo la parola « che ».

C A R O L I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. La differenza, senatore Margotto, sta nel fatto che nella formulazione originaria la parola « che » stava prima delle parole: « abbiano in detta posizione di stato conseguita una promozione », mentre nel testo che la Camera ha approvato, e che è quello che abbiamo dinanzi, vi è sempre la parola « che », ma viene posta prima.

M A R G O T T O . Grazie, onorevole Sottosegretario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura.

Articolo unico.

L'applicazione dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, deve intendersi riferita anche agli ufficiali della riserva di complemento che, già in servizio durante il periodo compreso tra il 10 giugno 1940 e il 10 maggio 1945, abbiano in detta posizione di stato conseguito una promozione.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

La seduta termina alle ore 11,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI